



# *Procura della Repubblica*

## *Firenze*

N. prot. 2782/2015

### **Linee guida in materia di negoziazione assistita ai sensi dell' articolo 6 del D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella legge n. 162/2014**

Il comma 1 dell'art. 6 de d.l. 12 settembre 2014 n. 132, come modificato dalla L. 162/2014, prevede la possibilità di concludere una *“Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio”*.

Il citato art. 6 affida al Procuratore della Repubblica quale organo che, ai sensi dell'art. 73 O.G., *“veglierà sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della Giustizia”* la funzione di controllare gli atti di negoziazione, sopra elencati, stipulati dalle parti con l'assistenza dei loro avvocati, presentati al p.m., per ottenere il rilascio di un nullaosta (comma 2 prima parte) ovvero di un' autorizzazione (comma 2 seconda parte), che tengono luogo dei provvedimenti giurisdizionali che tradizionalmente definiscono i casi elencati nel citato comma 1.

Si tratta, invero, di una competenza di natura sostanzialmente giurisdizionale che viene svolta, secondo due differenti modalità, quella finalizzata al rilascio del nullaosta e quella finalizzata al rilascio dell' autorizzazione, in ordine alle quali si ritiene opportuno diffondere le seguenti linee guida, mediante comunicazione al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Firenze, pubblicazione sul sito WEB dell' Ufficio e consegna all' Ufficio URP del Palazzo di Giustizia.

#### **1. RICHIESTA DI NULLA OSTA**

**In assenza di figli minori, portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti**

L'accordo di negoziazione deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica che ne deve valutare la regolarità.



Di fatto si tratta di un mero controllo di legittimità formale ovvero della presenza dei seguenti requisiti formali:

1. assistenza di almeno un avvocato per parte
2. sottoscrizione dell'accordo dalle parti e da almeno un avvocato per parte
3. certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati
4. assenza effettiva di figli minori, portatori di handicap, maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti

Nell'accordo gli avvocati devono espressamente dare atto:

5. di aver tentato di conciliare le parti
6. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
7. della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

Occorre rilevare come, laddove l'accordo di negoziazione abbia ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, l'avviso di cui al punto 5 appaia superfluo

Ai requisiti sopra indicati va aggiunto, nel caso di accordo di negoziazione finalizzato al divorzio, la ricorrenza di almeno tre anni ininterrotti di separazione personale così come previsto dalla L. 898/1970

Il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta sarà emesso in un congruo termine dal deposito, compatibile con il tipo di esame da effettuarsi.

L'eventuale diniego del nulla osta, adeguatamente motivato, consentirà alle parti la eliminazione delle eventuali irregolarità riscontrate, al fine della eventuale riproposizione dell'accordo

## **2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

**In presenza di figli minori, portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, maggiorenni incapaci ovvero economicamente non autosufficienti**

Ai requisiti formali indicati sopra vanno aggiunti:

- il rispetto del termine dilatorio di 10 giorni, tra la sottoscrizione dell'accordo e il deposito presso la Procura della Repubblica.
- l'avviso di aver informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori

Occorre rilevare come, laddove l'accordo di negoziazione abbia ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, l'avviso appena indicato appaia superfluo salvo il caso di accordo di modifica al regime di affidamento e/o di visita relativo ai figli minori e, in tale caso, l'eventuale discostamento dal regime di affidamento condiviso dovrà essere adeguatamente motivato e documentato

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego sarà emesso in un termine congruo e compatibile con il tipo di esame da effettuarsi tenuto conto che eventuali criticità potranno formare oggetto di sollecitazione ai difensori per allegazione di documentazione mancante o eventuali integrazioni emendative.



L'eventuale diniego di autorizzazione congruamente motivato sarà trasmesso al Presidente del Tribunale nel termine ordinatorio di 5 giorni e comunque in un termine compatibile con la doverosa tutela degli interessi dei minorenni.

**Documentazione da produrre in allegato:**

a) Separazioni

- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- Stato di famiglia
- Certificato di residenza di entrambi i coniugi
- Una copia dell'atto di negoziazione

b) Divorzi

- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi
- Certificato di residenza di entrambi i coniugi
- Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6, L. 162/2014, o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12, L. 162/2014)
- Una copia dell'atto di negoziazione

c) Modifiche

- Stato di famiglia e di residenza dei coniugi
- In caso di modifiche della separazione: copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6, L. 162/2014, o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12, L. 162/2014)
- In caso di modifiche del divorzio: copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6, L. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12, L. 162/2014)
- Una copia dell'atto di negoziazione

d) In tutti i casi



- laddove siano presenti figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti: dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni
- laddove siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992: certificazione sanitaria relativa all'handicap  
Laddove infine si dia atto della esistenza di figli maggiorenni autosufficienti (non ritenendosi sufficiente la mera dichiarazione dei genitori) l'atto dovrà essere accompagnato da autodichiarazione del figlio e copia della sua ultima dichiarazione dei redditi (o altro documento che certifichi formalmente la percezione di un reddito proprio e sufficiente al sostentamento)  
Anche la assenza, in caso di figli portatori di handicap, delle condizioni di minorazione grave previste dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992 deve essere certificata da prova documentale esaustiva

Si dispone che le presenti "linee guida" siano:

- comunicate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
- pubblicate sul sito WEB della Procura della Repubblica di Firenze
- consegnate all'ufficio U.R.P. del Nuovo Palazzo di Giustizia

Firenze, 11/3/2015

Il Procuratore della Repubblica  
Giuseppe Creazzo